

CONTRIBUTO UNIFICATO



20084/12

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte suprema di cassazione

Prima sezione civile oggetto

composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:	azione negoziale e di
dr. Ugo Vitrone	Presidente arricchimento per opera
dr. Salvatore Salvago	Consigliere professionale contro la P
dr. Fabrizio Forte rel.	Consigliere R.G. 28505/06.
Dr. Luigi Macioce	Consigliere Cron. 20084
dr. Maria Cristina Giancola	Consigliere Rep. 2473
ha pronunciato la seguente:	Ud.: 24.10.2012

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 28505 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2006, proposto:

DA

INGG. N C e A F elettivamente domiciliati in Roma al Viale Mazzini n. 11, presso l'avv. Pasquale Di Rienzo, e rappresentati e difesi dagli avv. Stanislao De Santis e Massimo De Bernardo del foro di Cosenza, che li rappresentano e difendono, per procura a margine del ricorso.

RICORRENTI

CONTRO

A.S.L. n. DI COSENZA, già U.S.L. n. , in

1523
2012

persona del direttore generale, domiciliato elettivamente in Roma, alla Via Kircher n. 4, nello studio dell'avv. Alessandro d'Ippolito che, con l'avv. Umberto d'Ippolito, la rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 678/2005 del 20 giugno - 26 agosto 2005.

Udita all'udienza del 24 ottobre 2012 la relazione del cons. dr. Fabrizio Forte e sentiti l'avv. De Santis, per i ricorrenti, e il P.G. dr. Pierfelice Pratis, che conclude per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza del 9 maggio 2001, che denegava il diritto degli ingg.

N C e A F a ottenere dalla U.S.L. n.

di Acri il pagamento del compenso professionale o, in subordine, dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per la redazione del progetto di adeguamento degli impianti tecnologici del presidio ospedaliero di Acri e di altre strutture sanitarie della medesima U.S.L.

Con citazione del 15 dicembre 1992 i professionisti indicati chiedevano i pagamenti delle loro prestazioni, deducendo di avere avuto incarico di redigere il progetto con delibera dell'11 novembre 1989 n. 356 del comitato di gestione della

CASSAZIONE *net*

U.S.L., che aveva approvato il loro elaborato il 7 dicembre successivo, trasmettendolo con richiesta di finanziamento di € 5.500.000.000 alla Regione Calabria.

Il Tribunale aveva respinto la domanda principale e quella subordinata con sentenza del 9 maggio 2001, rilevando che gli stessi professionisti attori, con dichiarazione rilasciata alla U.S.L. dell'11 marzo 1988, avevano accettato la condizione apposta dal Comitato di gestione per la quale l'obbligo di pagare i compensi professionali sarebbe sorto solo nel caso che l'opera progettata fosse stata finanziata dalla Regione Calabria.

I tecnici sopra indicati avevano dichiarato di accettare l'incarico a finanziamento avvenuto, condizionando a tale evento il pagamento delle loro competenze.

Ad avviso degli attori nessuna rinuncia vi era stata ai loro compensi per la eventuale mancanza del finanziamento regionale e comunque la U.S.L., dopo avere chiesto le somme necessarie ad eseguire il progetto alla Regione Calabria, con comportamento contrario ai principi di buona fede, aveva dato lo stesso incarico di progettazione alla ditta S.T.S. di Bologna, così impedendo l'avveramento della condizione di pagamento indicata in loro danno, avendo il tribunale escluso l'arricchimento senza causa perché nessuna utilitas la P.A. aveva ricavato dal progetto.

L'appello dei due tecnici, negata la esistenza di una

convenzione o di un contratto valido a base dell'azione tipica dei professionisti nei confronti della A.S.L. ai sensi dell'art. 2222 e ss., era rigettato anche in ordine alla domanda a titolo di ingiustificato arricchimento.

La Corte di merito escludeva la fondatezza della domanda di pagamento alla luce della dichiarazione dei due tecnici dell'11 marzo 1988, con la quale essi avevano dichiarato "di accettare a finanziamento avvenuto la liquidazione delle competenze tecniche spettanti".

Ad avviso della Corte d'appello è palese nella delibera di affidamento dell'incarico del comitato di gestione della U.S.L. del 15 marzo 1988 n. 101, che gli onorari ai professionisti sarebbero stati pagati "solo nel caso in cui le opere da realizzare verranno finanziate"; quanto previsto con tale affermazione era stato espressamente "accettato" dai tecnici incaricati, prima dell'espletamento dell'incarico, come dimostra la loro dichiarazione sopra riportata.

Era quindi da negare che i professionisti avessero accettato l'incarico anche se il pagamento fosse stato dilazionato, essendo chiara, dalla lettera di quanto previsto negli atti che precedono, la loro rinuncia ad ogni pretesa in caso di mancato finanziamento del progetto dalla Regione Calabria. Nessuna prova per la Corte di merito vi era di una mala fede della U.S.L. per avere affidato in seguito a terzi l'incarico professionale di cui sopra, così determinando l'avveramento

della condizione negativa di pagamento di cui alla delibera. La Corte d'appello nega un nesso di causalità tra affidamento di incarico per un progetto di più vasta portata alla s.p.a. di Bologna, deliberato dal comitato di gestione il 27 ottobre 1990, e la dedotta violazione dei principi di buona fede dalla controricorrente, in quanto anche tale incarico era stato conferito a rischio della società, che si era impegnata a nulla pretendere in caso di mancato inserimento dell'iniziativa nel piano sanitario regionale o di mancato finanziamento di tali opere.

Ad avviso della Corte d'appello, vi era stato un consenso dei due professionisti alla mancata remunerazione del loro lavoro, per cui mancava uno dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, perché detto consenso era incompatibile con ogni diritto di costoro al pagamento, con conseguente infondatezza delle loro domande e compensazione equitativa delle spese di causa,

Per la cassazione di tale sentenza del 26 agosto 2005, hanno proposto ricorso notificato il 17 ottobre 2006 gli ingegneri e con quattro motivi e la A.S.L. n. di Cosenza si è difesa con controricorso notificato tempestivamente: entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo del ricorso degli ingegneri e

F deduce violazione delle regole d'interpretazione della volontà delle parti nella fattispecie e insufficiente motivazione nella lettura degli atti e nel rilievo dei loro comportamenti, ai sensi degli artt. 1362 e 1324 c.c. e dell'art. 360, 1° comma, n.ri 3 e 5, c.p.c.

Richiamati i principi enunciati nel codice civile sulla ermeneutica della volontà negoziale, per i quali deve esaminarsi la lettera del documento per dedurne la comune intenzione in via principale e, solo in subordine, si può rilevare questa ultima dal comportamento complessivo delle stesse parti, i ricorrenti affermano che la Corte d'appello ha interpretato erroneamente le loro dichiarazioni e la delibera di affidamento dell'incarico della A.S.L.

Infatti la dichiarazione dei professionisti dell'11 marzo 1988, con la quale essi avevano affermato di accettare, "a finanziamento avvenuto" la liquidazione delle loro competenze e la delibera n. 101 del 15 marzo 1988 del comitato di gestione della A.S.L., con cui l'impegno al pagamento degli onorari ai tecnici era stato assunto solo "nel caso in cui le opere da realizzare saranno finanziate", sono atti che i ricorrenti affermano non essere stati interpretati correttamente dai giudici.

La Corte d'appello, presumendo che i tecnici avessero eseguito la prestazione conoscendo la delibera che precede, ha ritenuto esservi una disponibilità ad eseguire l'incarico

professionale anche senza corrispettivo, in caso di mancato finanziamento della esecuzione del progetto.

In realtà, i tecnici non volevano condizionare il loro compenso al finanziamento delle opere ma solo accettare un ritardo nei pagamenti loro spettanti, avendo precisato espressamente la disponibilità ad un solo compenso, in luogo dei due distinti compensi che sarebbero spettati ai singoli professionisti.

1.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dei principi generali in materia di rinuncia ai diritti e in tema di operatività e utilizzabilità delle presunzioni, con omessa e contraddittoria motivazione sulla pretesa rinuncia al corrispettivo dei due tecnici ricorrenti in questa sede.

Nessuna norma consente di riconoscere, con presunzioni o manifestazioni tacite di volontà, la rinuncia a diritti, non desumibile dal silenzio di coloro che ne sono titolari.

Nella fattispecie la rinuncia al corrispettivo si è collegata nel merito non a un fatto noto, ma alla presunzione che il progetto era stato eseguito dopo la delibera della U.S.L. che ne condizionava il pagamento al finanziamento dell'opera, con interpretazione errata della volontà dei tecnici.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dei principi della interpretazione secondo buona fede, in ragione della normale onerosità dei contratti di prestazione d'opera professionale, nel caso trascurata dai giudici di merito.

La Corte d'appello ha violato l'art. 1366 c.c. e i canoni della reciproca lealtà delle parti, non essendosi considerato che la condizione del pagamento del progetto al finanziamento delle opere in esso previste, viola il principio di ordinaria onerosità delle prestazioni professionali.

A soli fini esplicativi ai sensi dell'art. 366 bis, norma ratione temporis inapplicabile per essere la sentenza impugnata anteriore all'entrata in vigore di essa, i ricorrenti concludono i tre motivi di ricorso che precedono con il seguente unico quesito di diritto: "dica la Corte se è conforme ai principi di ermeneutica contrattuale, in contrasto con il testuale tenore della relativa dichiarazione della parte avente diritto, presumere la gratuità della prestazione professionale, pur in difetto di alcuna manifestazione espressa di rinuncia allo stesso".

1.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 2041 c.c., deducendo il difetto di motivazione sul punto decisivo della asserita giustificazione dell'arricchimento della U.S.L., ex art. 360, 1° comma, n.ri 3 e 5, c.p.c., collegato dalla Corte d'appello alla dichiarazione dei professionisti, che avevano condizionato il pagamento della loro prestazione alla erogazione del finanziamento.

Si censura la affermazione della Corte di merito per la quale l'arricchimento della A.S.L., anche se indennizzabile, poteva

non essere reintegrato in ragione della condotta e delle dichiarazioni dei professionisti, che avevano condizionato il loro compenso eventuale alla concessione del finanziamento. La Corte di merito ha rilevato che nulla spetta a titolo di arricchimento ingiustificato qualora vi sia espresso consenso della parte danneggiata a subire la perdita derivata dalla sua prestazione, potendo il giudice rilevare di ufficio una giusta causa di arricchimento che escluda il pagamento domandato, nel caso di mancato finanziamento dell'opera progettata, come d'accordo previsto dalla A.S.L. e dai tecnici.

I giudici di merito, secondo i ricorrenti, sono incorsi in un duplice errore, da un canto ritenendo esservi una rinuncia al compenso dai professionisti, pur non essendosi convenuta dalle parti la gratuità delle prestazioni e, dall'altro, non rilevando l'assenza d'un titolo negoziale o contrattuale che giustificasse la perdita del diritto dei tecnici all'indennizzo da ingiustificato arricchimento, al quale alcuna rinuncia vi era stata da parte loro, avendo eseguito la prestazione professionale per cui è causa, anche in ragione del compenso che si aspettavano.

Il quesito di diritto conclusivo di tale motivo di ricorso, non necessario per legge ratione temporis inapplicabile, chiede alla Corte, in rapporto all'esecuzione di prestazioni professionali senza contratto, di accertare se, per escludere

o negare l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. vada accertata la natura ingiustificata dell'arricchimento, per "difetto di un titolo legale o negoziale che lo giustifichi"

2.1. I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e devono ritenersi, per la parte in cui non sono inammissibili, infondati.

Motivo conduttore di tali motivi di ricorso è infatti la esistenza di una "rilevante" volontà delle parti nella presente vicenda, nella quale nessun contratto risulta essersi concluso tra loro e quindi la stessa comune intenzione dei professionisti e della A.S.L. non può rilevare ai fini della soluzione della causa.

Nessuna insufficiente motivazione vi è in ordine all'atto unilaterale e pluripersonale dei professionisti, che hanno dichiarato, in data 11 marzo 1988, di "accettare a finanziamento avvenuto, la liquidazione delle competenze tecniche spettanti"; tale atto si è letto dalla A.S.L., nella successiva delibera di affidamento dell'incarico ai tecnici, nel senso che questi avevano accettato di essere pagati per il loro lavoro "soitanto nel caso le opere da realizzare fossero state finanziate".

La sentenza impugnata interpreta alla lettera e in modo logicamente coerente le espressioni usate dai professionisti nella citata dichiarazione e le parole del provvedimento successivo della A.S.L. che ha deliberato con effetti solo

CASSAZIONE *del*

interni l'incarico, prendendo atto che i professionisti avevano sottoposto la pretesa del compenso alla condizione risolutiva del finanziamento dell'opera (su tale condizione nelle prestazioni professionali in favore di enti pubblici, cfr. Cass. 30 dicembre 2011 n. 30590, 5 ottobre 2009 n. 21235, 10 ottobre 2007 n. 21251, tra molte altre).

La pretesa di un onorario limitato ad una sola prestazione professionale, anche se i tecnici erano due, comunque non comportava vincoli contrattuali per la U.S.L., che nessun contratto aveva concluso, anche se avrebbe potuto conferire l'incarico con la condizione del finanziamento dell'opera progettata, la cui mancanza avrebbe risolto il rapporto (in tal senso, con le sentenze già citate, cfr. anche Cass. 3 giugno 2010 n. 13469 e 27 settembre 2009 n. 20310).

Anche in ipotesi di azione di ingiustificato arricchimento, s'è riconosciuto il rilievo alla condizione del finanziamento da un ente terzo, negandosi che il mero invio del progetto al finanziatore, nella fattispecie neppure dedotto, determini da solo l'arricchimento della P.A. e giustifichi l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. (Cass. 26 ottobre 2011 n. 22313).

Il primo motivo di ricorso è quindi infondato, mentre il secondo motivo deve dichiararsi inammissibile, denunciando una rinuncia a diritti, che i giudici del merito avrebbero presunto, attribuendo alla dichiarazione dei ricorrenti sopra indicata un significato di titolo negoziale che essa non

CASSAZIONE *del*

aveva e che nella impugnazione non si chiarisce quale sia.
In realtà a tale rinuncia non vi è espresso riferimento nella decisione di merito e la questione non proposta in appello è da ritenere inammissibile, anche a non rilevare che ^{nessuna} ~~alcuna~~ rinuncia può aversi, in difetto della nascita del diritto al pagamento rilevato nel merito, e neppure sussiste una volontà negoziale unilaterale o comune delle parti su tale punto, in un'azione di arricchimento indebito che trova fondamento solo nell'assenza d'un titolo contrattuale, nel caso incontestata. La natura dell'azione d'ingiustificato arricchimento, incompatibile con una fonte contrattuale del chiesto pagamento dei compensi, non consente una rinuncia a diritti eterodeterminati quali quelli esercitati con essa, prima dell'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto degli stessi diritti e quindi all'esame di fondatezza della domanda, in concreto negata nel merito.

Nel caso la dichiarazione dei professionisti e la delibera di incarico confermano che nessuna prestazione professionale si era concordata in un contratto concluso legittimamente e che ^{nessun} ~~alcun~~ diritto al compenso era sorto per i ricorrenti, i quali a nulla hanno rinunciato, come risulta pure dalla sentenza impugnata che ha accertato comunque che ogni eventuale compenso era condizionato al finanziamento del progetto (cfr., in tal senso, la citata Cass. n. 22313 del 2011).

La presunzione di conoscenza della delibera di conferimento



dell'incarico da parte dei professionisti al momento della esecuzione della loro prestazione, non può configurarsi come tacita rinuncia a un diritto condizionato, di cui si ignora se e quando verrà in vita e che nella fattispecie non era sorto, non essendovi un titolo a base di esso.

La Corte di merito presume anche la conoscenza dai professionisti della delibera di incarico con pagamento condizionato al finanziamento sulla base della condotta delle parti, ma esattamente nega l'esistenza di un diritto anche condizionato, per il quale possa configurarsi una rinuncia dai tecnici al compenso per la prestazione professionale.

In rapporto alla buona fede, se è vero che la stessa assume rilievo quando un compenso professionale da contratto concluso con la P.A. è subordinato alla erogazione del finanziamento, ai sensi dell'art. 1358 c.c. (in tal senso cfr. Cass. 3 ottobre 2010 n. 13469), nella concreta fattispecie nessuna violazione dei principi di buona fede risulta essersi avuta nei comportamenti della A.S.L. che ha, sin dalla delibera di incarico, condizionato il pagamento del compenso al finanziamento del progetto.

Tale delibera comunque non ha inciso sulla dichiarazione dei professionisti già intervenuta in precedenza, che condiziona il pagamento della loro opera al finanziamento del progetto. Nessun contratto di prestazione d'opera intellettuale, ordinariamente oneroso, rileva in questa sede, mancando un

CASSAZIONE *del*

valido accordo con rilievo di contratto pubblico tra le parti e anche per tale profilo il ricorso è da rigettare.

2.2. In ordine al quarto motivo di ricorso, che censura la sentenza per una pretesa giustificazione dell'omessa reintegrazione dalla U.S.L. per l'impovertimento subito dai due ricorrenti con la loro prestazione intellettuale, per il consenso da loro prestato a non ricevere il corrispettivo in assenza di finanziamento del progetto, anche esso è infondato.

Detto consenso dei due ricorrenti da solo si è ritenuto idoneo a impedire loro di agire, costituendo giusta causa del mancato pagamento della prestazione professionale per volontà di chi la ha eseguita e, quindi, titolo incompatibile con l'azione subordinata di arricchimento per avere i tecnici ricorrenti condizionato il loro compenso al finanziamento delle opere progettate, come evidenziato dalla dichiarazione sopra richiamata.

L'atto unilaterale dei professionisti è stato ritenuto titolo dispositivo dei loro diritti condizionati, incompatibile con l'azione d'ingiustificato arricchimento e come tale correttamente si è ritenuto che la sua esistenza precludesse tale azione, anche a non rilevare la mancata certezza dell'arricchimento ricevuto con il progetto dalla A.S.L. (sull'art. 2041 c.c. e, sulla natura dell'indennizzo nella fattispecie, cfr. di recente Cass. 28 dicembre 2010 n. 26202,

CASSAZIONE *net*

22 aprile 2010 n. 9642, 18 novembre 2008 n. 27406 e 27 marzo 2008 n. 7966).

Si è già escluso da questa Corte che la inerzia dell'avente diritto all'ingiustificato arricchimento impedisca l'azione del danneggiato; tale affermazione trova un limite nell'accertamento d'un consenso non negoziale allo spostamento patrimoniale in favore di chi si arricchisce, che esclude la ingiustificatezza dell'arricchimento (Cass. 10 marzo 2011 n. 5690); anche per tale profilo, quindi, il quarto motivo di ricorso è da rigettare.


5. In conclusione il ricorso deve rigettarsi e i soccombenti dovranno pagare i compensi professionali dei difensori di controparte liquidati come in motivazione ai sensi del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 (così S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405).

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a corrispondere alla controricorrente il compenso dovuto ai difensori del giudizio di cassazione, che liquida in €. 4.500,00, oltre ad € 200,00 per esborsi e agli accessori come per legge.

Così deciso il 24 ottobre 2012 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione.

Il consigliere estensore



Il presidente



Depositato in Cancelleria

n 15 15 NOV 2012 15 NOV 2012

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

